

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CE**

Oggetto: **RICHIESTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE
PRO LOCO**

Classificazione:

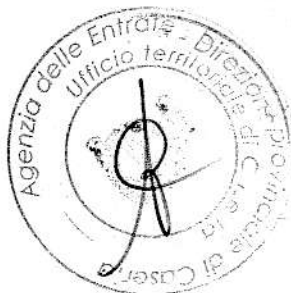
Mittente: **PRO LOCO DEL REAL SITO DI SAN LEUCIO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0087302**

Data: **28/10/2020 12:33:43**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 2 - UT CASERTA - DP
CASERTA**



3

3263

29/10/2020

0,00

TEJ20L003263000FF

0,00

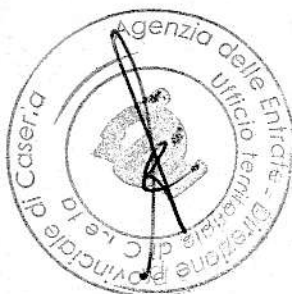
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TEJ



3 3263 29/10/2020

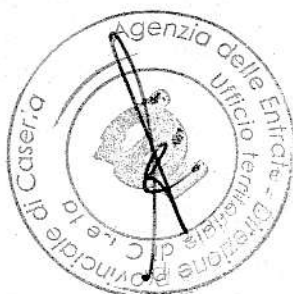
0,00 **TEJ20L003263000FF**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

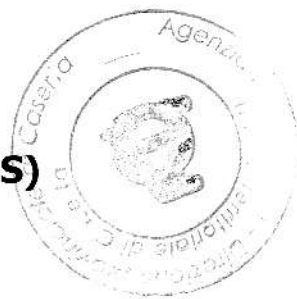
ESENTE

TEJ



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*²: **"APS PRO LOCO DEL REAL SITO DI SAN LEUCIO"**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Caserta -fraz. San Leucio, Via Giardini Reali, n. 20 e con *durata illimitata*³.
L'APS rappresenta la continuazione dell'Associazione Pro Loco del Real Sito di San Leucio costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile il 29 giugno 2005.

L'associazione non è riconosciuta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

2. L'utilizzo dell'acronimo **ETS** ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore⁴ nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*⁵ o delle persone aderenti agli enti associati:
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. Organizzazione e gestione di corsi di formazione tendenti al recupero dell'arte serica, nonché alla preparazione di forza lavoro da impiegare nelle rinascenti fabbriche della seta.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

1 Vedi nota 2.
2 Vedi nota 3.
3 Vedi nota 4.
4 Cfr. **art. 45 Cts.**
5 Vedi nota 7.

4. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l' apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS.⁶
5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co 2 CTS attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti, attività senza fine di mero lucro e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

- 1) Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁷
- 2) Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro⁸ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3) Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione⁹ una *domanda scritta*¹⁰ che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹¹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione ¹², chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹³, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

⁶ Per l'ente che sarà costituito **dopo** l'avvenuta adozione del DM *de quo*, il comma potrà assumere la seguente formulazione:
"L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale n... del....: 1).....; 2).....; 3).....; etc"

⁷ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**).

⁸ La previsione statutaria di questi enti è facoltativa; in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle APS (**co. 3, art. 35 Cts**). Questa norma non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS (**co. 4, art. 35 Cts**).

⁹ Vedi nota 10

Cfr Circ. Min. Del 28/17/2018

¹⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹² Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.

9) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10) L'Associazione prevede la nomina da parte del Consiglio Direttivo di Soci Onorari, questi ultimi sono persone alle quali sono riconosciuti meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, comporta l'esonero del pagamento della quota annuale.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1) Gli associati hanno il *diritto* di¹⁴:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- esaminare i libri sociali;

2) Gli associati hanno l'*obbligo* di¹⁵:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1) La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione, mancato pagamento di almeno 3 quote*.

2) L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁶, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁷.

3) L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

¹⁴ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

¹⁵ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

¹⁶ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (**co. 3, art. 24 Codice civile**)".

¹⁷ L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione*" (**co. 3, art.**

24 Codice civile): norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

4) La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁸.

5) I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

6) Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1) Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo¹⁹;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo²⁰;
- il Presidente Onorario;

ART. 7 (Assemblea)

1) Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.²¹

2) Ciascun associato ha diritto a *un voto*.²²

3) Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.²⁴

4) Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²⁵

5) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁶ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati, o a mezzo posta ordinaria.

6) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁷.

¹⁸ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

¹⁹ Vedi nota 10.

²⁰ Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

²¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente. Tuttavia le disposizioni statutarie **non** possono prevedere un termine superiore, ma solo inferiore (ai 3 mesi) . **Cfr Circ Min 28/12/2018**

²² "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts)

²³ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁴ nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a 500 (co. 3, art. 24 Cts).

²⁵ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

²⁶ **non** nello stesso giorno.

²⁷ o del *rendiconto finanziario per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati²⁸, o dalla maggioranza dei membri dell'organo di Amministrazione

8) L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:²⁹

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*³⁰;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³¹
- nomina il Presidente Onorario

9) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

11) Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³²

12) Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione/Consiglio direttivo³³)

1) L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

²⁸ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

²⁹ Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

³⁰ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³¹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

³² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³³ Cfr art. 26 Cts

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

3) L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

4) La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁴

5) L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

6) Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

7) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³⁵.

ART. 9 (Presidente)

1) Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2) Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea³⁶ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

³⁴ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

³⁵ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

³⁶ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6) Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁷.

Il Segretario

- a) È Nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
- b) Redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere

- a) E' nominato dal Consiglio Direttivo.
- b) Annota i movimenti contabili della APS Pro Loco del Real Sito di San Leucio.

Il Presidente Onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti sociali, civili e culturali;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo compiti di rappresentanza.

ART. 10 (Organo di controllo)

1) L'Organo di controllo, anche *monocratico*³⁸, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁹

2) I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale⁴⁰ sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5) L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

³⁷ Carica, quella della vicepresidenza, associativa facoltativa.

³⁸ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

³⁹ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei 3 limiti* di cui all'**art. 30, co. 2 Cts**.

⁴⁰ Cfr. l'art. 16 del presente statuto

6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁴¹, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴²

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1) L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

1) L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

1) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴³ annuale e con decorrenza⁴⁴ dal primo gennaio di ogni anno.

⁴¹ Cfr art. 31 Cts

⁴² L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

⁴³ Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁴⁴ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

2) Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁵.

3) L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

OBBLIGATORIO SOLO SE ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui

1) L'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* redatto secondo le linee guida di cui all'art.14 co.1 CTS

SE i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui

2) L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 **(Libri)**

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo⁴⁶;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono⁴⁷.

2) Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18 **(Volontari)⁴⁸**

⁴⁵ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (**co. 6, art. 13 Cts**).

⁴⁶ se previsto l'Organo di controllo.

⁴⁷ se previsti altri organi associativi.

1) I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3) Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario* fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 CTS

4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11

5) La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6) L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2) In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁴⁹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1) In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁵⁰ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵¹, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2) Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dall'art.3, co.1, lett. l) della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

⁴⁸ Cfr art. 17 Cts

⁴⁹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁵⁰ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

⁵¹ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

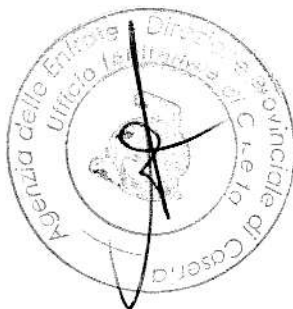
**ART. 21
(Rinvio)**

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore (Nazionale e Regionale).

Il presente Statuto è stato deliberato dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro loco del Real Sito di San Leucio così come previsto dall'art. 7 dello statuto vigente.

CASERTA, lì 24.10.2020

IL SEGRETARIO
Concetta BOLLIGNA



IL PRESIDENTE
Domenico VILLANO

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il quadro STATO originale
dell'atto registrato al n. 3263

Versati diritti per € ESSENTE

Caserta, 29.10.2020